

N. 480/2014 R.Gen.Aff.Cont.

N. 119/17 Sent

N. 480/14 Cont

N. 920/17

N. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Giudice Dott. Vincenzo Di Giacomo, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702-TER C.P.C.

nella causa in grado di appello, assegnata in decisione all'udienza odierna ex art. 281-sexies cpc

TRA

COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avv. _____ giusta procura contenuta
nell'atto di appello e connessa delibera di giunta comunale ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Isernia alla via Erenio Ponzio n.20

- APPELLANTE -

E

_____ rappresentato e difeso,
unitamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. _____
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in _____

- APPELLATO -

Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Isernia n. 79 del 2014
depositata il 11.3.2014

Conclusioni: come riportate nell'odierno verbale di udienza

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(artt. 132, n. 4 cpc e 118 disp. att. cpc)

Parte appellante ha impugnato la decisione del Giudice di Pace di cui all'epigrafe della presente ordinanza, che ha accolto l'opposizione della parte appellata avverso il verbale di contestazione della violazione ex art. 142 C.d.S. .

La parte appellata, costituendosi, ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del gravame per violazione (tra l'altro) dell'art. 342 cpc per mancata specificazione dei motivi di appello.

All'odierna udienza, si è concluso come da retrostante verbale, nel quale è contenuta la presente ordinanza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.

Non può accogliersi l'eccezione preliminare dell'appellata sulla pretesa violazione dell'art. 342 cpc, essendo l'appello fondato su un unico motivo di gravame.

Nel merito, tuttavia, l'interposto gravame va rigettato, in quanto il ragionamento seguito dal Giudice di prime cure risulta immune da vizi e censure, segnatamente per ciò che riguarda l'illegittima apposizione dell'autovelex sul lato destro della carreggiata (della SS n. 85 "Venafrana"), anziché sul lato sinistro come invece autorizzato dall'Ente proprietario della strada. Al riguardo, non rileva il prodotto chiarimento postumo dell'Anas del 25.11.2013, in quanto l'atto autorizzatorio, una volta concesso, si stacca dal suo autore e, per fatto assolutamente notorio, oltre che per ragioni di logica e di comune buon senso, l'autovelex in questione è (illegittimamente) posto sul lato destro della carreggiata nella direzione di marcia Isernia-Venafro (ossia da Isernia in direzione Venafro SS della n. 85 "Venafrana"). Il che determina l'illegittimità derivata dell'impugnato verbale di contestazione essendovi, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace, un rapporto di presupposizione-conseguenzialità immediata tra l'atto autorizzatorio dell'A.N.A.S. illegittimamente eseguito ed il verbale di accertamento *de*

quo.

Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione monocratica quale Giudice di appello nella causa civile n. 480/2014 RGAC: 1) rigetta l'appello, confermando l'impugnata sentenza; 2) condanna

la parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della parte appellata, e per esse

del difensore costituto Avv.
spese che liquida, ai sensi del DM/Giustizia n. 55/2014 (cui rinvia la L. n. 247/2012), in

€ 630,00, oltre le spese generali nella misura del 15% ed oltre quanto dovuto per legge.

Isernia, 10.2.2017

Il Giudice
(Vincenzo Di Giacomo)

Di Giacomo

Si dà atto che il Giudice dà lettura del dispositivo dell'ordinanza e, sul consenso della difesa, dà per letta la motivazione. L'ordinanza stessa, resa ai sensi dell'art. 281-sexies cpc, viene unita all'odierno verbale di udienza che la contiene, qui di seguito chiuso e sottoscritto da parte del Giudice, con la quale sottoscrizione l'ordinanza si intende pubblicata, venendo immediatamente depositata in Cancelleria.

Il Giudice
(Vincenzo Di Giacomo)

[Signature]